REGOLAMENTO (CEE) N. 3270/83 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1983

che fissa l'importo correttivo nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » dell'olio d'oliva [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2919/82 della Commissione [2] ha istituito un regime di importi correttivi applicabili negli scambi di olio d'oliva tra la Grecia e gli altri Stati membri e tra la Grecia ed i paesi terzi ;

considerando che, per la campagna 1983/1984, l'applicazione di tale disposizione dà luogo alla fissazione dell'importo correttivo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984 l'importo correttivo di cui al regolamento (CEE) n. 2919/82 per il settore dell'olio d'oliva è fissato come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 8.
[2] GU n. L 304 del 30. 10. 1982, pag. 57.

ALLEGATO

(in ECU/100 kg)

Designazione delle merci	Importo correttivo da riscuotere dalla Grecia alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri e da concedere dalla Grecia alle esportationi verso gli altri Stati membri	Importo correttivo da aggiungere in Grecia	
		al prelievo	alla restituzione
Olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri			
15.07 A I a) 15.07 A II a) 15.07 A II b)	15,31	15,31	15,31